



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER I PORTI, LA LOGISTICA E L'INTERMODALITÀ

Decreto attuativo dell'incentivo Sea Modal Shift per la fase di rendicontazione **II annualità [2024-2025]**

[Decreto Interministeriale MIT-MEF 11 ottobre 2023, n. 166. (GU n. 272 del 21-11-2023)]

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'art. 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*»;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, recante «*Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini*», il quale prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*» e, in particolare, l'articolo 52;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 e, in particolare, l'articolo 1, comma 647, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a concedere contributi per l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo;

VISTO l'articolo 1, comma 649, della citata legge n. 208 del 2015, che demanda ad apposito regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui al citato comma 647 e che subordina l'adozione del medesimo regolamento alla dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto 23 dicembre 2020, n. 190, con il quale è stato emanato il nuovo «*Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*»;

VISTO il Decreto 24 giugno 2021, n. 115, mediante cui il Presidente del Consiglio dei Ministri ha adottato il «*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*», sostituendo anche la denominazione di «*Dipartimento per i trasporti e la navigazione*» con quella di «*Dipartimento per la mobilità sostenibile*»;

VISTO l'articolo 1, comma 1, lett. d), del decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 264 dell'11 novembre 2022, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre

2022, n. 204 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 3 del 4 gennaio 2023, con cui il «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» è ridenominato «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 186, “*Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*” (GU Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2023);

VISTO il Decreto Ministeriale 30 maggio 2024, n. 151, di individuazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*»;

VISTA la Decisione C (2023) 3645 final del 30 maggio 2023, con la quale la Commissione europea ha autorizzato l’incentivo Sea Modal Shift Italia – «SMS» – regime per incentivare l’utilizzo del trasporto intermodale strada-mare a corto raggio, a seguito di regolare notifica elettronica effettuata in data 17 marzo 2023;

VISTO il decreto interministeriale del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 166 del 11 ottobre 2023, concernente «*Regolamento recante l'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 647, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 - «Sea Modal Shift».*»;

VISTO in particolare l'art. 11, comma 3, del predetto Regolamento a norma del quale «*Con apposito provvedimento della Direzione generale sono stabiliti i termini per la presentazione delle istanze di cui al comma 1, nonché per la trasmissione della documentazione di cui al primo periodo.*»;

VISTO il decreto direttoriale n. 137 del 04 novembre 2024 riguardante le modalità di partecipazione alla misura SMS;

VISTO in particolare l'art. 3, comma 1, del predetto decreto direttoriale n. 137/2024, a norma del quale «*La Direzione generale stabilirà con apposito decreto i termini e le modalità di rendicontazione nonché gli ulteriori dati utili che i beneficiari dovranno fornire per monitorare gli effetti della misura a fini statistici.*»;

VISTO il decreto direttoriale di impegno delle risorse n. 232 del 20 dicembre 2024;

VISTO il decreto direttoriale n. 01 del 12 gennaio 2024 e il decreto direttoriale n. 239 del 27 dicembre 2024 riguardanti l’aggiunta di ulteriori rotte ammissibili rispetto a quelle già indicate nell’Allegato A del Regolamento che disciplina la misura SMS;

VISTA la circolare prot. n. 11857 del 20 ottobre 2025, e successiva circolare n. 11979 del 22 ottobre 2025, riguardanti le modalità di accesso alla fase di anticipazione della misura SMS;

VISTO decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante «*Codice dell’amministrazione digitale*»;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante: «*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità; trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*».

DISPONE

Art. 1

Finalità e funzionamento

1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalità operative del Regolamento generale di cui al decreto interministeriale (MIT-MEF) del 11 ottobre 2023, n. 166 con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle istanze di rendicontazione.
2. Ai fini dell’accesso ai contributi di cui al Regolamento generale, le Imprese definite all’art. 1, comma 1, lett. d) del Regolamento devono presentare istanza di rendicontazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite la

piattaforma informatica, raggiungibile dall'apposita sezione dedicata alla misura che sarà presente sul sito web del Soggetto gestore (www.ramspa.it).

3. I beneficiari della misura SMS saranno abilitati a presentare la rendicontazione necessaria per accedere alla fase di rendicontazione attraverso la Piattaforma SMS.
4. Non verranno acquisite istanze, certificazioni o altra documentazione inviate con modalità diversa da quella prevista dal presente Decreto.
5. Ogni Impresa ammessa ai benefici, anche se associata ad un raggruppamento di imprese, a un consorzio o a una cooperativa, può presentare una sola istanza di rendicontazione.
6. Tutta la documentazione che le Imprese richiedenti devono presentare ai sensi e per i fini del presente decreto deve essere redatta in lingua italiana ovvero corredata di traduzione giurata in lingua italiana.
7. Il procedimento relativo alle istanze di rendicontazione per ottenere i benefici è articolato in due fasi distinte e successive:
 - a) la fase di rendicontazione degli imbarchi, nel corso della quale i soggetti beneficiari hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione, con le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto, dei viaggi effettuati nell'annualità in cui sono stati fruiti i servizi sulle tratte marittime identificate nel piano previsionale degli imbarchi, contestualmente aggiornato;
 - b) la successiva fase di pagamento, avviata al termine dei controlli previsti dagli artt. 12, 13, 14 e 15 del Regolamento.

Art. 2

Termini e modalità di presentazione delle istanze di rendicontazione

1. Le istanze di rendicontazione devono pervenire esclusivamente attraverso la piattaforma informatica dedicata, raggiungibile sul sito web del Soggetto gestore, entro e non oltre **le date appresso indicate**: la piattaforma sarà attiva per la presentazione delle rendicontazioni **dalle ore 12 del 27 marzo 2026 alle ore 12 del 29 maggio 2026**.
2. L'accesso alla procedura informatica può avvenire solo previa autenticazione, mediante CIE, CNS o SPID riferibile a:
 - a) legale rappresentante dell'impresa proponente come risultante dal Registro delle imprese, nel caso di Impresa richiedente italiana o estera con sede operativa in Italia;
 - b) delegato in caso di Impresa richiedente stabilita in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
3. La rendicontazione, ex art. 11, comma 1 del Regolamento, dovrà contenere i seguenti elementi:
 - a) tratta marittima utilizzata;
 - b) importo pagato al netto dell'IVA per tratta marittima utilizzata;
 - c) numero dei viaggi effettuati per tratta marittima utilizzata.
4. Per tutte le imprese, sia quelle che hanno presentato istanza e ricevuto l'anticipazione, sia quelle risultate non ammissibili alla fase di anticipazione pur avendo presentato istanza, sia quelle che non hanno presentato istanza di anticipazione, la rendicontazione dovrà riguardare i viaggi effettuati nel periodo 6 dicembre 2024 – 5 dicembre 2025 e quietanzati alla data di presentazione della richiesta.
5. Per i raggruppamenti di imprese, consorzi o cooperative che presentano istanza di rendicontazione per conto dei propri associati (è necessaria la delega per la rendicontazione attraverso la compilazione dell'Allegato 1, sarà necessario compilare un elenco in cui viene riportato per ciascuna impresa associata: la ragione sociale, la Partita IVA, il codice Albo/REN e il numero di imbarchi da rendicontare. Tale inserimento potrà essere effettuato secondo due modalità alternative tra loro: inserimento manuale di ogni singola anagrafica impresa oppure inserimento massivo delle anagrafiche imprese da foglio di calcolo.
6. La compilazione del Riepilogo di rendicontazione degli imbarchi andrà effettuata per singola rotta, così come individuate all'Allegato A del Regolamento e dai Decreti n. 01/2024 e n. 239/2024 e per tipologia di veicolo, così come individuate all'art. 5, comma 2 del Regolamento.
7. La documentazione da allegare ai fini della rendicontazione è necessaria a comprovare l'effettuazione dei viaggi, debitamente quietanzati al momento di presentazione dell'istanza. Il Soggetto proponente potrà:
 - a) rendicontare i viaggi singolarmente; in tal caso per ogni viaggio rendicontato viene riferito: vettore marittimo, la tipologia di veicolo utilizzato, il giorno, il mese e l'anno del viaggio, il numero di targa del veicolo, l'imponibile fatturato e pagato. Il documento attestante il viaggio può essere: fattura quietanzata, polizza o bolla di imbarco e relativo eventuale documento di quietanza;
 - b) rendicontare i viaggi in modo cumulativo, presentando idonea certificazione rilasciata dal vettore marittimo o dal soggetto intermediario. Il Soggetto proponente dovrà presentare al vettore marittimo o al soggetto intermediario apposita richiesta di certificazione utilizzando il modello di cui all'Allegato 2; la

certificazione dovrà essere effettuata attraverso la compilazione dell'Allegato 3 e relativa tabella di rendicontazione. Qualora la certificazione sia rilasciata dal soggetto intermediario, lo stesso dovrà fornire idonea attestazione di pagamento, rilasciata dall'armatore. Le certificazioni dovranno contenere esclusivamente i viaggi effettuati sulle rotte incentivate, individuate dall'Allegato A del Regolamento, dai Decreti n. 1/2024 e n. 239/2024, debitamente quietanzati e riferiti al periodo di incentivazione. In tal caso, attraverso apposito allegato, per ogni viaggio rendicontato viene riferito: vettore marittimo, soggetto proponente, rotta, tipologia di veicolo utilizzato, il giorno, il mese e l'anno del viaggio, il numero di targa del veicolo, l'imponibile fatturato e pagato.

8. L'attività istruttoria, svolta dal Soggetto gestore di cui all'art. 3 del Regolamento 11 ottobre 2023, n. 166, è validata da apposita commissione, istituita presso il Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nominata con decreto del Direttore generale per i porti, la logistica e l'intermodalità e costituita da personale in servizio presso il medesimo Ministero.
9. Il provvedimento di ammissione al contributo oppure di rigetto della domanda è notificato dal Ministero a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), all'esito della comunicazione delle risultanze dell'istruttoria effettuata dal Soggetto gestore.

Il presente decreto verrà pubblicato sui siti web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il soggetto gestore RAM Logistica, Infrastrutture e Trasporti S.p.a. tramite e-mail all'indirizzo seamodalshift@ramspa.it, nonché consultare la pagina web: <http://www.ramspa.it>

**Il Direttore Generale
Dott. Donato Liguori**